

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Il certificato DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE REDATTO DAL MEDICO CHE EFFETTUA LA PRESTAZIONE perché è l'unico in grado di esprimere con piena cognizione di causa il giudizio prognostico appropriato.

Rilasciare la certificazione medica relativa allo stato di salute di un paziente è un atto dovuto da parte di tutti i medici, senza distinzione di ruolo pubblico o privato (mantenendo peraltro la sua veste di atto pubblico nel primo caso e di scrittura privata nel secondo).

I due aspetti suddetti, combinati insieme, significano in buona sostanza che il medico che effettui una prestazione sanitaria dalla quale derivi, a suo giudizio, una inabilità temporanea al lavoro è tenuto a redigere il relativo certificato di malattia, e che in nessun caso può delegare un altro collega a farlo. Il medico che dovesse trovarsi a redigere un certificato al posto di un altro collega, senza aver effettuato la prestazione (visita, intervento, estrazione dentaria o quant'altro), potrebbe trovarsi a sottoscrivere un falso in atto pubblico.

Di converso, il medico che pur avendone l'obbligo non rilasciasse opportuno certificato potrebbe incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio.

TUTTI I MEDICI, siano essi dipendenti o convenzionati con il SSN, liberi professionisti (compresi gli odontoiatri), dipendenti di strutture private a loro volta convenzionate o non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), i quali redigono i certificati di malattia HANNO L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA dello stesso, connettendosi al sito INPS dedicato mediante le credenziali di accesso.

Possono accedere alla trasmissione telematica dei certificati anche i medici che lavorano come sostituti di continuità assistenziale (ex guardia medica) e/o sostituti dei medici di Medicina Generale, i medici che lavorano presso case di cura e strutture analoghe, tutti gli odontoiatri, e tutti i liberi professionisti.

Resta comunque inteso che il medico che, per qualunque motivo, non sia in grado di trasmettere per via telematica il certificato di malattia, HA COMUNQUE L'OBBLIGO DI REDIGERE OPPORTUNA CERTIFICAZIONE IN MODALITÀ CARTACEA, senza MAI delegare un altro collega. In caso di certificazione cartacea, questa deve essere giustificata riportando una dizione

tipo server non contattabile+ o simili (computer non funzionante, computer non disponibile, etc.).

Ancora, a proposito dei medici libero-professionisti, è necessario puntualizzare che essi possono rilasciare certificati di malattia per periodi non superiori a 10 giorni e solo in caso di prima certificazione; il proseguimento del periodo di malattia oltre il primo certificato deve essere certificato da un medico dipendente o convenzionato con il SSN.

Riassumendo:

1. il certificato di malattia deve essere redatto dal medico e/o dall'odontoiatra che esegue la prestazione;
2. la redazione del certificato non è in alcun modo delegabile ad altro collega;
3. il medico o l'odontoiatra in questione può essere dipendente di ospedale pubblico o di casa di cura privata convenzionata e non, convenzionato col SSN (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, titolari di continuità assistenziale), libero professionista (puro, o che operi in sostituzione di colleghi della medicina generale o PLS o continuità assistenziale);
4. il medico non dipendente né convenzionato può certificare solo i primi giorni di malattia, non superando i 10 giorni;
5. l'eventuale prosecuzione di malattia (oltre il primo certificato di cui al punto precedente) compete ad un medico dipendente o convenzionato col SSN;
6. il certificato deve essere trasmesso per via telematica da tutti medici e odontoiatri, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente (corpi militari dello Stato), nonché nei casi in cui ciò non è oggettivamente possibile (aggiungendo la dizione server non contattabile+ o simili).